



CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE 2013/2014

Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole il territorio della Provincia di Bologna è sottoposto a regime di caccia programmata sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, con i limiti definiti dalle presenti integrazioni provinciali.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge nel rispetto dei calendari venatori vigenti, con le modalità previste nel programma annuale delle attività, nei regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie.

Nelle Aree di Rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e di addestramento e allenamento dei cani si svolge a norma dei regolamenti approvati dai competenti organi degli Ambiti Territoriali stessi. Nei territori di pre-Parco (aree contigue) l'attività venatoria e l'addestramento cani potranno essere esercitati se e in quanto previsti da apposito regolamento predisposto dall'Ente Parco.

PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO		
Specie	Ambiti Territoriali di Caccia dal al	Aziende Faunistico Venatorie dal al
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	01/09/13 – 13/01/14	01/09/13 – 13/01/14
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	01/09/13 – 13/01/14	01/09/13 – 13/01/14
Gazza (<i>Pica pica</i>)	01/09/13 – 13/01/14	01/09/13 – 13/01/14
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	1, 5 e 8 settembre 2013	1, 5 e 8 settembre 2013
Per la Tortora il carniere giornaliero è di 15 capi		
NB: I periodi di inizio e fine caccia, per le specie non riportate, sono quelli indicati in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.320/2013. Il Merlo (<i>Turdus merula</i>) non si caccia in pre-apertura ma solo a partire da domenica 15 settembre		
Per le specie Starna e Pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali secondo le prescrizioni degli stessi e con l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.		

ORARI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:

- da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

GIORNATE, FORME E ORARI DI CACCIA

Le giornate di caccia consentite ogni settimana, nel rispetto del calendario venatorio regionale, con l'esclusione del martedì e del venerdì sono:

- dal 15 aprile 2013 (lunedì) al 15 marzo 2014 (sabato) cinque giornate settimanali per la **caccia di selezione agli ungulati** consentiti dal calendario venatorio regionale in aggiunta a tutte le altre forme di caccia, compreso il periodo delle giornate fisse, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- dal 1° settembre (domenica) al 12 settembre 2013 (giovedì) esercizio venatorio nelle giornate fisse di domenica 1° settembre e poi giovedì e domenica di ogni settimana con termine alle ore 13 per la **sola caccia da appostamento** alla fauna selvatica migratoria consentita;
- il 15 (domenica), 19 (giovedì), 22 (domenica), 26 (giovedì), e 29 (domenica) settembre 2013 esercizio venatorio nelle sole giornate fisse indicate, con termine alle ore 13, per la **caccia da appostamento o vagante** a fauna selvatica migratoria e stanziale;
- dal 15 settembre (domenica) al 29 settembre 2013 (domenica), per chi esercita l'esercizio venatorio **con l'uso del falco**, caccia solo nelle giornate fisse di domenica e giovedì di ogni settimana, con **inizio alle ore 13 e termine al tramonto**, alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- dal 30 settembre (lunedì) al 8 dicembre 2013 (domenica), tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- dal 2 ottobre (mercoledì) al 30 novembre 2013 (sabato), possono essere usufruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, da un'ora prima dell'alba al tramonto;
- dal 9 dicembre (lunedì) al 30 dicembre 2013 (lunedì), tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite;
- dal 1° gennaio (mercoledì) al 30 gennaio 2014 (giovedì) tre giornate settimanali fisse secondo quanto richiesto da ciascun ATC per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite.

Relativamente alla Beccaccia sono integralmente recepite le prescrizioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012 per la salvaguardia delle popolazioni svernanti in occasione di eventi climatici avversi (gelo).

LIMITAZIONI RELATIVE AGLI ATC

Nel territorio degli ATC BO1, BO2 e BO3 si applicano le seguenti limitazioni:

- 1) per la **lepre** è consentito l'abbattimento di **non più di sette capi nella stagione**;
- 2) la caccia a **starna e pernice rossa** chiuderà anticipatamente il 27 ottobre 2013 (domenica). Gli abbattimenti di starna e pernice rossa dovranno essere segnalati al Centro servizi ATC entro 24 ore dall'abbattimento compilando l'apposito modulo scaricabile sul sito www.atcbologna.org o reperibile presso il Centro servizi ATC e inviandolo tramite fax (051/6388454) o e mail (centroservizi@atcbologna.it).
- 3) ATC BO 1: divieto di utilizzo delle **mute di cani** per la caccia (solo addestramento)
- 4) **giornate fisse nel mese di gennaio:**
 - ATC BO 1: giovedì, sabato e domenica
 - ATC BO 2: giovedì, sabato e domenica
 - ATC BO 3: mercoledì, sabato e domenica

CACCIA ALLA VOLPE

La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:

- a. dal 15 settembre (domenica) al 1° dicembre 2013 (domenica) prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore;
- b. dal 2 ottobre 2013 (mercoledì) al 30 gennaio 2014 (giovedì) caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita;
- c. dal 15 settembre 2013 (domenica) al 30 gennaio 2014 (giovedì) prelievo da appostamento (fisso o temporaneo con uso obbligatorio del capanno prefabbricato) con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008.

CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) si svolgerà negli ATC BO2 e ATC BO3 e nelle AFV dal 13 ottobre 2013 (domenica) al 12 gennaio 2014 (domenica).

Nelle aree di gestione venatoria del cinghiale a bassa densità e nelle "aree speciali" della zona di eradicazione la caccia con il metodo della girata, ai sensi dell'Allegato tecnico del Regolamento regionale n. 1/2008, costituisce la forma esclusiva di caccia unitamente al prelievo selettivo.

L'abbattimento del cinghiale, con riguardo alla classe d'età e ai periodi di prelievo secondo quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, può avvenire, all'interno dei contingenti di prelievo assegnati, tramite una qualsiasi delle forme consentite: caccia di selezione e caccia con il metodo della girata nelle aree di girata, caccia di selezione, caccia con il metodo della girata e caccia in braccata nelle zone assegnate alle squadre per la caccia in braccata, caccia di selezione nel rimanente territorio.

E' consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone fra i conduttori dei cani e i capi posta, nella caccia in braccata, e il conduttore del cane limiere e le poste, nella caccia in girata. In ogni altro caso l'uso è vietato a norma del comma 5 dell'art. 13 della Legge 157/92.

A coloro i quali partecipano con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme della braccata e della girata è vietato detenere e usare cartucce a munizione spezzata.

PRELIEVO SELETTIVO DI CAPRIOLO, CERVO, DAINO E CINGHIALE

I periodi di prelievo, le modalità, le giornate settimanali saranno quelli previsti, per specie, sesso e classe d'età, in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.320/2013, poiché sono state introdotte variazioni di rilievo rispetto alla scorsa stagione se ne raccomanda un'attenta lettura. L'avvio degli abbattimenti è comunque subordinato all'emanazione dell'atto provinciale che indica i limiti quantitativi e la suddivisione per sesso e classi d'età, ripartiti per distretto e AFV, unitamente alle prescrizioni per il prelievo.

Il prelievo del **cervo**, con abbattimenti o catture, oltre che nei tradizionali distretti di gestione ACATE, dovrà essere effettuato ovunque si segnalino piccoli nuclei o gruppi in colonizzazione di zone non idonee, con l'obiettivo di una completa eradicazione del cervo dalle aree non vocate, tali zone saranno indicate nell'atto di approvazione del piano di prelievo 2013/2014 unitamente ai contingenti da prelevare.

E' consentito il tiro selettivo agli ungulati unicamente ad animali che si trovino entro una **distanza massima** di 200 metri con l'eccezione del cervo per il quale la distanza massima è di 300 metri.

Ai sensi del Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna (Regolamento regionale n. 1/2008) non è consentito l'uso delle **carabine semiautomatiche** per la caccia di selezione, è quindi possibile utilizzare solo armi con canna ad anima rigata monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), oppure a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, dell'uso esclusivo in azione di caccia della canna ad anima rigata.

Gli ATC possono, con proprie disposizioni, adottare le misure gestionali ritenute più idonee al fine di migliorare la **percentuale di realizzazione del piano di abbattimento** degli ungulati (unificare aree di prelievo, assegnare allo stesso cacciatore più classi d'età, consentire doppie assegnazioni, consentire spostamenti tra diversi distretti e zone di prelievo, ecc.).

Durante le operazioni di **recupero di ungulati feriti** è consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi e per garantire l'incolumità delle persone tra il conduttore di cane da traccia e chi collabori al recupero ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Regolamento provinciale n. 35/2011. Il conduttore abilitato di cane da traccia, potrà farsi accompagnare dal proprio ausiliare abilitato per il recupero durante la caccia di selezione, è vietato qualsiasi utilizzo del cane per lo scovo e la seguita venatoria della fauna.

Ai sensi dell'8° comma dell'art. 56 della L.r. 8/94, per la realizzazione di **altane** è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle Aziende venatorie, e il parere preventivo della Provincia (Servizio Tutela e Sviluppo Fauna) e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente (Comune).

Si auspica un sempre maggior utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Il divieto di addestramento e allenamento cani, dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, è da intendersi limitatamente ai terreni con colture in atto.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del calendario venatorio regionale è consentito l'utilizzo di **mute di cani da seguita**, composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza, riconosciute da un giudice ENCI a seguito di prova di lavoro. Tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e approvato dalla Provincia.

L'addestramento è consentito dal 18 agosto (domenica) al 12 settembre (giovedì) compresi dalle ore 7 alle ore 20. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre (domenica) e il 15 settembre (domenica), l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

CARNIERE

Il carniere, giornaliero e stagionale, per ciascuna specie è quello previsto in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.320/2013, Calendario venatorio regionale.

INTEGRAZIONI INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

E' obbligatorio marcare il **deposito** in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non è riscontrabile appresso al cacciatore. Nel caso degli ungulati non occorre marcare il deposito.

Nel caso si eserciti la caccia nella **stessa giornata** in ambiti diversi (ATC, AFV, ATV) il cacciatore è tenuto a compilare un altro riquadro del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti.

FORME DI CACCIA SPECIFICHE

Nell'ATC BO 1 dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe.

Su tutto il territorio:

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;

Esclusivamente in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse,

Colatore Rangona, Collettore Zena, torrente Ghironda in Comune di Angola dell'Emilia a nord della Via Emilia

si possono esercitare le seguenti forme di caccia:

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;
- **caccia vagante alla beccaccia**, solo sino al 20 gennaio (lunedì), da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

Nell'ATC BO 2 dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale.

Nel territorio a Nord della Via Emilia (pianura):

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;

Esclusivamente nelle paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso

si possono esercitare le seguenti forme di caccia:

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;
- **caccia vagante alla beccaccia**, solo sino al 20 gennaio (lunedì), da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

Nel territorio a Sud della Via Emilia (collina e montagna):

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;

- **caccia vagante alla Beccaccia**, solo sino al 20 gennaio (lunedì), in tutto il territorio a sud della Via Emilia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione e l'uso di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio, **da praticarsi esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta;

Nell' ATC BO 3 dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale.

Su tutto il territorio:

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio;

- **caccia vagante alla Beccaccia**, solo sino al 20 gennaio (lunedì), in tutto il territorio dell'ATC, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione e l'uso di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 30 dicembre (lunedì) fisse in gennaio, **da praticarsi esclusivamente** in stagni (maceri esclusi), laghi naturali e artificiali, negli alvei e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Setta, Limentra di Treppio;

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Il cacciatore può accedere al terreno di caccia **non più di due ore prima** dell'inizio dell'attività venatoria.

La caccia da appostamento temporaneo deve essere praticata esclusivamente con l'uso del capanno. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno. I residui derivanti dall'esercizio venatorio vanno rimossi al termine dell'attività.

Il cacciatore, se richiesto dal proprietario o dal conduttore del fondo, è tenuto a fornire le proprie generalità.

In appostamento di caccia fisso o temporaneo, per l'utilizzo dei richiami vivi è ammesso il principio del comodato: l'utilizzatore dovrà essere munito di copia del documento di detenzione dei richiami.

Per la **caccia da appostamento**, fisso o temporaneo, **ai corvidi** è consentito l'utilizzo, fatte salve le condizioni di sicurezza, di armi di calibro 222 Remington, 223 Remington, 22-250, 220 Swift caricate con cartucce con proiettile idoneo ad elevata fragilità all'impatto (tipo Sierra varminter, Hornady V-Max oppure SX, Speer TNT, Barnes VLC, ecc), con tiro esclusivamente su animali posati sul terreno e in presenza di idoneo para palle.

Gli **apprestamenti per la caccia di selezione agli ungulati** realizzati a terra, anche con materiali reperiti in loco, non sono considerati appostamenti temporanei ma sono equiparati alla caccia vagante, così come la caccia di selezione agli ungulati da altana. Tali apprestamenti vanno rimossi al termine della stagione venatoria.

AZIENDE VENATORIE

Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (ATV) dal 1° settembre 2013 (domenica) al 30 gennaio 2014 (lunedì)

Caccia alle specie e nelle forme consentite, con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in cinque giornate a scelta per settimana fino al tramonto.

Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime, al calendario venatorio regionale e al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai fini della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del Regolamento regionale 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo o da altana, deve indossare **un gilet con inserti arancioni ad alta visibilità anteriori e posteriori, o un cappello di colore arancione ad alta visibilità. La condizione minima che soddisfa la prescrizione è quella di una fascia ad alta visibilità portata sul cappello.** Gli eventuali inserti o fasce ad alta visibilità devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

Per **armi con canna ad anima liscia** sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di: cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore ai 4 mm, è quindi consentito l'uso di pallini sino al numero 0 (zero) compreso della numerazione italiana;

sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100");

sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi alle forme di caccia al cinghiale o alla caccia alla volpe.

È vietato l'utilizzo del **fucile con canna ad anima rigata** salvo a chi stia praticando la caccia agli ungulati nelle diverse forme consentite, a chi sia a caccia alla volpe e a chi stia praticando la caccia da appostamento ai corvidi.

Le **squadre** per la caccia alla volpe che operano dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 devono comunicare la loro composizione alla Provincia e possono avere sino a un massimo di due **invitati**.

Sono vietate le pasturazioni finalizzate ad agevolare il prelievo venatorio.

UTILIZZO DI MUNIZIONI NON CONTENENTI PIOMBO

In tutto il territorio provinciale, ai sensi dell'art.9 comma 4 del calendario venatorio regionale D.G.R. n.320/2013, è **vietato** utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati (acque lentiche) nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne. Questo elenco è esaustivo nel senso di limitare la norma alle fattispecie elencate, e solo a queste. I maceri, le pozze di abbeveramento e simili sono esclusi dal divieto. Sono esclusi altresì i fiumi e i canali (acque lotiche).

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
	FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
2	IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NO	NO	NO
3	IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la loro completa rimozione	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
4	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
5	VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: - <i>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</i>	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	E' consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. E' consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> - Con frutti pendenti	NO	E' consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> - Dopo la raccolta	E' consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purchè entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. E' possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
5 bis	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfalciate e rastrellate	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento alla migratoria	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto
6	RIMBOSCHIMENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	E' consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere a Nord della direttrice Via Bazzanese - via Emilia (pianura)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 15 ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per la raccolta del capo abbattuto con fucile scarico e aperto
		Erba medica ed altre foraggere a Sud della direttrice Via Bazzanese - via Emilia (collina e montagna)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
8	COLTURE SPECIALIZZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
		Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione / lavorazione.	SI	SI	SI
		Canapa	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
9	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale.	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Girasole, colza, ravizzone.	NO ad eccezione delle capezzagne, delle tagliate e delle scoline ai margini degli appezzamenti.	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Mais, sorgo e saggina	NO ad eccezione delle tagliate. E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto.
10	COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
11	TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
12	TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13	TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14	TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESO COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI

N.B.

- per fucile scarico e aperto si intende:

1. armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia
2. armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
3. armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

Non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

PANNELLI SOLARI si ricorda che è vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli ed è vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.

NORME PARTICOLARI PER LA CACCIA NEI SITI DI RETE NATURA 2000 (SIC e ZPS)



Le attività venatorie e cinegetiche nei Siti di Rete Natura 2000 della Provincia di Bologna devono essere esercitate nel rispetto delle prescrizioni che seguono, stabilite in maniera conforme alla normativa comunitaria di Rete Natura 2000 e alla luce di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007, nonché in base alle nuove Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS della Regione Emilia-Romagna¹, alla delibera regionale sul Calendario Venatorio², alla Valutazione d'incidenza del Piano faunistico-venatorio provinciale 2007-2012 e sue successive modificazioni e al Calendario Venatorio Provinciale 2013-2014.

Si rimanda a quanto indicato nel Calendario Venatorio Regionale all'articolo 9 (*Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale ZPS e nelle zone umide*) relativamente a: anticipazione dell'esercizio venatorio (pre apertura) [lettera a], caccia in gennaio [lettera b], fucili con munizionamento a pallini di piombo [lettera c].

SPECIE

- Nelle ZPS di pianura è vietata la caccia alle specie Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*).
- Nei Siti di collina e montagna è vietata la caccia alla specie Allodola (*Alauda arvensis*).

PERIODI DI CACCIA, GIORNATE E ORARI

- Dal 15 settembre al 30 settembre nelle ZPS di pianura l'unica specie cacciabile è il Germano reale e lo si può cacciare esclusivamente nelle zone umide il giovedì e la domenica fino alle ore 13.00.
- Dal 2 ottobre al 30 dicembre viene anticipata la caccia al Cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) nei Siti indicati ai numeri 2, 322, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 22, 27 della tabella sul retro.
- Dal 2 ottobre al 30 gennaio, nelle zone umide* delle ZPS di pianura, nelle zone umide lentiche e nei corsi d'acqua in una fascia di 500 metri dalle stesse ZPS, negli appostamenti fissi contigui³, è consentita la caccia agli uccelli acquatici da appostamento e/o vagante il giovedì e la domenica fino alle ore 14.00.

Nelle AFV e negli appostamenti fissi che ne facciano richiesta entro il 31 agosto, è consentita la caccia in due giornate fino alle ore 14 o in una sola giornata fino al tramonto, a scelta tra:

- ✓ giovedì, sabato e domenica, dal 2 ottobre al 30 dicembre;
- ✓ giovedì e domenica, dal 1 gennaio al 30 gennaio.

Dopo il 31 agosto, per ragioni contingenti, si può cambiare la giornata scelta comunicandolo, entro 48 ore, al Corpo di Polizia Provinciale.

- Dal 1 gennaio al 30 gennaio, nei Siti di collina e montagna indicati ai numeri 322, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 27 della tabella sul retro, vige il divieto di caccia vagante; è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati.

ADDESTRAMENTO CANI

- In tutti i Siti di Rete Natura 2000 è vietato l'addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre. Dal 16 al 30 settembre è vietato esclusivamente nelle ZPS di pianura.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Nelle zone umide* delle ZPS di pianura:
 - ▲ sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno delle zone umide* e nel raggio di 150 metri dalle stesse zone umide*;
 - ▲ è vietata la caccia da appostamento e vagante nelle zone umide lentiche quando la superficie gelata supera il 50% dell'intera superficie in acqua⁴ delle AFV e degli appostamenti fissi; la caccia è altresì vietata nei corsi d'acqua quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
 - ▲ è vietata l'introduzione in libertà di Anseriformi a scopo di allevamento e ripopolamento.
- Nei Siti di collina e montagna indicati ai numeri 322, 8, 10, 28 della tabella sul retro non possono essere utilizzati più di 12 cani per la caccia al Cinghiale in braccata.


* Per "**zone umide**" qui si intendono: le zone umide naturali e artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati (nell'insieme definite come "**zone umide lentiche**") e i corsi d'acqua (definiti come "**zone umide lotiche**").

¹ Allegato n. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224/2008.

² Delibera di Giunta regionale n. 320/2013.

³ Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

⁴ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.



N.	Codice	Tipologia	Nome
2	IT4050001	SIC	GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA
4	IT4050003	SIC	MONTE SOLE
5	IT4050004	SIC	BOSCO DELLA FRATTONA
6	IT4050011	SIC	MEDIA VALLE DEL SILLARO
7	IT4050012	SIC-ZPS	CONTRAFFORTE PLIOCENICO
8	IT4050013	SIC-ZPS	MONTE VIGESE
9	IT4050014	SIC	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO
10	IT4050015	SIC	LA MARTINA, MONTE GURLANO
11	IT4050016	SIC	ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
12	IT4050018	SIC	GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO
13	IT4050019	SIC-ZPS	LA BORA
14	IT4050020	SIC	LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
15	IT4050022	SIC-ZPS	BIOTOPHI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA
16	IT4050023	SIC-ZPS	BIOTOPHI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO
17	IT4050024	SIC-ZPS	BIOTOPHI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA
18	IT4050025	ZPS	BIOTOPHI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE
19	IT4050026	ZPS	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO
20	IT4050027	SIC	GESSI DI MONTE ROCCA, MONTE CAPRA E TIZZANO
21	IT4050028	SIC	GROTTE E SORGENTI PIETRIFICANTI DI LABANTE
22	IT4050029	SIC-ZPS	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO
23	IT4050030	ZPS	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO
24	IT4060001	SIC-ZPS	VALLI DI ARGENTA
25	IT4060009	SIC	BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA
26	IT4060017	ZPS	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO
27	IT4070011	SIC-ZPS	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
28	IT4070017	SIC	ALTO SENIO
322	IT4050002	SIC-ZPS	CORNO ALLE SCALE
641	IT4040009	SIC-ZPS	MANZOLINO
642	IT4050032	SIC-ZPS	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA
643	IT4050031	SIC-ZPS	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA